

ALLEGATO
N. 69215
M. di P. 13245


STATUTO DELLA "FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PRO-
GRESSO E PER LA LIBERTA' DELLE SCIENZE" - PERSONA GIURIDICA
RICONOSCIUTA CON D.P.R. 2 FEBBRAIO 1988 PUBBLICATO NELLA
GAZZETTA UFFICIALE N. 269 DEL 16 NOVEMBRE 1988

Art. 1 - Viene istituita la "FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO E LA LIBERTA' DELLE SCIENZE".

Art. 2 - La fondazione ha la sede presso il Centro Internazionale di Fisica Teorica delle Nazioni unite e domicilio legale in Trieste. La durata della fondazione è a tempo illimitato.

Art. 3 - La Fondazione ha lo scopo di:

- 1) promuovere e favorire il progresso, la libertà e la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni pacifiche, raccomandando, promuovendo e sostenendo iniziative scientifiche e tecnologiche nazionali e internazionali anche attraverso la costituzione di nuovi organismi,
- 2) promuovere e incrementare le attività scientifiche e di applicazione tecnologica delle istituzioni universitarie e di ricerca locali o di unità operative ad essa collegate, anche favorendo i rapporti e la collaborazione delle stesse con tutte le analoghe istituzioni in Italia e nel mondo, ma specialmente con quelle dei Paesi emergenti,
- 3) promuovere e incrementare i rapporti culturali ed economici di Trieste con tutti gli altri Paesi, nonchè valorizzare le risorse naturali e professionali anche nel collegamen-



to con i centri di ricerca nazionali ed esteri;-----

4) la fondazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad essa integrative, nei limiti consentiti dalla Legge.-----

Art. 4 - Per raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà:-----

- sostenere con i mezzi che saranno ritenuti idonei iniziative, proposte, progetti di cooperazione scientifica, tecnica e di assistenza tecnologica pubblica e privata, italiana e straniera, o delle organizzazioni intergovernative, internazionali delle Nazioni Unite o della Comunità Economica Europea con particolare riguardo ai progetti, proposte, iniziative in favore dei Paesi emergenti;-----
- promuovere iniziative di possibile inserimento nel contesto locale dei paesi emergenti individuando i motivi che sono origine di riscontrate difficoltà;-----
- fornire assistenza alle autorità locali nella formulazione delle richieste e nel reperimento dei finanziamenti per la realizzazione e il successivo esercizio;-----
- organizzare periodiche riunioni generali per esaminare e discutere problemi scientifici e tecnici, diffondere gli atti, assegnare premi di incoraggiamento per ricerche scientifiche;-----
- mantenere rapporti con le fondazioni italiane e straniere



che perseguono fini di promozione culturale, scientifica e tecnica;-----

- promuovere, sviluppare e sostenere - tenuto conto delle indicazioni delle istituzioni universitarie e di ricerca di cui all'articolo 3 numero 2;-----

- lo scambio di ricercatori, studiosi, tecnici, laureati che intendano recarsi all'estero per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione professionale a carattere post - universitario in determinati settori culturali di carattere scientifico ed umanistico o di applicazione della scienza e della tecnologia ai problemi dell'agricoltura, dell'ambiente e dell'energia e di laureati stranieri che desiderano perfezionarsi o specializzarsi in analoghe discipline;-----

- assumere ogni altra iniziativa ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione - al pari di quelle sopra elencate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante - sia per la realizzazione delle finalità della Fondazione che per l'incremento del patrimonio.-----

Art. 5 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:-----

- da fondo di dotazione originario di Lire 50.000.000 (cinquantamiloni) e dai successivi incrementi dello stesso;-----

- da offerte, contributi, sovvenzioni e lasciti anche per scopi generali o particolari attinenti alle finalità della Fondazione, da parte di persone fisiche, enti, associazioni,

privati o pubblici, nazionali o internazionali, interessati al suo scopo ed espressamente destinati ad incrementare il suo patrimonio.-----

Art. 6 - Per lo svolgimento della sua attività, la Fondazione dispone:-----

- a) dei redditi del patrimonio di cui al punto 5);-----
- b) dei finanziamenti per attività scientifiche nel quadro dei fini statutarî della Fondazione da parte di persone fisiche e giuridiche, tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato, da associazioni, enti nazionali o internazio-

nali, da autorità di governo, italiane o straniere;-----



c) di ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione che non sia espressamente destinata ad incremento del suo patrimonio.-----

Art. 7 - Sono organi della Fondazione:-----

- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Comitato esecutivo;-----
- due Comitati direzionali;-----
- il Collegio dei Revisori dei Conti;-----
- l'Assemblea dei membri fondatori, ordinari e sostenitori.-

Art. 8 - Sono membri fondatori coloro che hanno promosso la costituzione della presente Fondazione e che sono indicati nell'atto costitutivo.-----

Sono membri d'onore e vita persone di alto valore scientifico o altamente benemerite della Fondazione. La nomina viene



Emilio Emanuele

Emilio Emanuele

fatta dal Presidente della Fondazione, il quale prende in considerazione anche le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e dai due Comitati Direzionali.-----

Sono membri sostenitori persone fisiche e giuridiche che concorrono alla vita della Fondazione con contributi di non meno di Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento virgola zerozero) e coloro che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, concorrono efficacemente con le loro azioni al sostegno e sviluppo della Fondazione stessa.-----

~~Sono membri ordinari coloro che concorrono con contributi non inferiori ad Euro 2.600,00 (duemilaseicento virgola zerozero) una volta tanto e a Euro 260,00 (duecentosessanta virgola zerozero) annue per vent'anni.-----~~

Ad essi spetta la facoltà di recedere con preavviso di tre mesi antecedenti alla chiusura dell'esercizio annuale.-----

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da:-----

- un Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, a tempo indeterminato, anche all'infuori dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione e che resterà in carica fino a dimissioni o a revoca;-----
- il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste;-----
- il Direttore del Centro Internazionale di Fisica Teorica;-
- il Principe della Torre e Tasso Duca di Castel Duino;-----
- un rappresentante della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;-----



- da quattro fino a dodici Consiglieri, nominati dall'assemblea, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.-----


I Consiglieri possono farsi rappresentare da un loro delegato.-----

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o alcuno dei Consiglieri elettivi si provvederà alla sostituzione mediante cooptazione a cura dei Consiglieri in carica, salvo ratifica assembleare.-----

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno

una volta ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il suo Presidente o tre dei suoi componenti lo ritengano necessario.-----

La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è disposta dal suo Presidente, mediante invito scritto, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, spedito ai componenti del Consiglio di Amministrazione nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, o, in caso di urgenza, mediante invito di pari contenuto, agli stessi destinatari trasmesso con mezzo idoneo almeno il giorno precedente quello della riunione. Si considerano tuttavia regolarmente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in assenza di qualsiasi forma di convocazione ufficiale, qualo-



ra siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione stesso e del Collegio dei Revisori dei Conti.---

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite se è presente la maggioranza dei membri in carica o loro delegati e le relative deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti dei presenti.-----

Nelle votazioni del Consiglio di Amministrazione in caso di parità di voti, prevale il voto della parte a favore della quale si è pronunciato il Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso.-----

Delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni relative viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere in ordine all'amministrazione della Fondazione e del suo patrimonio e all'impiego delle rendite e di ogni altra risorsa in conformità alle finalità della Fondazione.-----

Esso determina e disciplina, con un programma annuale di interventi, le forme e le modalità attraverso cui realizzare le finalità della Fondazione, provvede in ordine alla custodia ed alla manutenzione del patrimonio e all'organizzazione interna e del personale della Fondazione.-----

Compila alla fine di ogni anno il bilancio di esercizio che verrà sottoposto per l'approvazione all'assemblea.-----

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno due Vice Presidenti e provvederà alla nomina del Presidente.-----

Esso nomina i membri dei due Comitati direzionali designando per ciascuno dei due Comitati un membro del Consiglio medesimo e scegliendone non meno di altri tre per ciascun Comitato fra personalità di livello internazionale.-----

Ciascun membro ha diritto ad un voto.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito della rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano.-----

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Comitato esecutivo, che è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da cinque membri, ivi comprendendosi il Presidente.-----

Art. 13 - Le funzioni di consulenza scientifica sono svolte da due Comitati direzionali diretti ciascuno da uno dei due Vice Presidenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, e composto come previsto dall'articolo 11.-----

I due Comitati direzionali operano in due classi distinte, l'una classe delle scienze fisiche e morali, l'altra classe della tecnica e della tecnologia.-----

Ogni Comitato propone nei limiti delle materie della propria classe al Consiglio di Amministrazione gli interventi rite-

Handwritten signature



culturali sostenuti dalla Fondazione;-----

- i bilanci consuntivi e preventivi dell'esercizio finanziario con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sull'andamento dell'amministrazione.-----

La data di ciascuna riunione dell'Assemblea viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunicata ai membri almeno un mese prima.-----

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.-----

Art. 16 - Le modifiche dello Statuto potranno essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

Ogni proposta di modificazione allo Statuto deve essere resa nota a tutti i membri della Fondazione almeno tre mesi prima della data della riunione del Consiglio in cui la proposta viene discussa.-----

Art. 17 - Nel caso di estinzione, trasformazione e liquidazione della Fondazione si applicano gli articoli 27, 28, 30 e 31 del Codice Civile.-----

Art. 18 - In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio della stessa è devoluto all'Università degli Studi di Trieste, eccezion fatta per i cespiti rispetto ai quali negli atti di donazione o comunque di trasferimento alla Fon-



dazione sia stata prevista una differente destinazione per
il caso di estinzione della Fondazione e comunque salvo le
diverse inderogabili disposizioni di legge.-----

Salvo Busin



Giulio Florio


Dott. Giulio Florio

[Large diagonal signature or mark]

Copia autentica conforme all'originale formata da diciassette
pagine che si rilascia prima della registrazione ai sensi
dell'articolo 2669 del Codice Civile.-----

Trieste addì diciotto ottobre duemilacinque.-----

-----18 - 10 - 2005-----



Dot. Florio